



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Marzo 2022

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sulla promozione dell'energia

Indice

1.	Situazione iniziale	1
2.	Punti essenziali del progetto	1
2.1	Fotovoltaico	1
2.1.1	Promozione per gli impianti senza consumo proprio	1
2.1.2	Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici: parziale abolizione del contributo di base, parziale aumento del contributo legato alla potenza e introduzione di un bonus per tutti gli impianti con un angolo di inclinazione elevato	3
2.2	Energia idroelettrica	4
2.2.1	Modifiche conseguenti alla revisione della LEne	4
2.2.2	Variante per il calcolo dei contributi d'investimento	4
2.2.3	Piccoli impianti idroelettrici: deroga al requisito minimo in caso di siccità	6
2.3	Impianti a biomassa	6
2.3.1	Contributi d'investimento	6
2.3.2	Contributi alle spese d'esercizio	7
2.4	Impianti eolici	7
2.4.1	Contributi d'investimento	7
2.4.2	Requisiti per la presentazione di una domanda per l'ottenimento di contributi d'investimento	7
2.4.3	Importo del contributo	8
2.5	Geotermia	8
2.5.1	Contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici	8
2.5.2	Contributi d'investimento per gli impianti geotermici	8
2.6	Determinazione degli importi per i contributi d'investimento e la remunerazione unica	9
3.	Ripercussioni finanziarie, sul personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni	9
4.	Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società	9
5.	Commenti alle singole disposizioni	10
6.	Commenti agli allegati	24

1. Situazione iniziale

Sulla base dell'iniziativa parlamentare «Promuovere in maniera uniforme le energie rinnovabili. Rimunerazione unica anche per biogas, piccoli impianti idroelettrici, energia eolica e geotermia» (19.443) il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha deciso alcune modifiche della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0) (FF 2021 2321). La revisione prevede in particolare l'introduzione di aste per l'assegnazione dei contributi di promozione per gli impianti fotovoltaici, di contributi d'investimento per i piccoli impianti idroelettrici, gli impianti di produzione di biogas e gli impianti eolici nonché di contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa. Le modifiche di legge comportano anche una serie di modifiche dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia (OPEn; RS 730.03), che il Consiglio federale apporta con la presente revisione (cfr. capitoli 2.1.1, 2.2.1, 2.3–2.5).

Contestualmente vengono modificati altri due punti dell'OPEn (cfr. capitoli 2.1.2 e 2.2.3).

2. Punti essenziali del progetto

2.1 Fotovoltaico

2.1.1 Promozione per gli impianti senza consumo proprio

La realizzazione degli impianti fotovoltaici è promossa attraverso la remunerazione unica (RU) che secondo la LEne vigente ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento degli impianti di riferimento. Attraverso la remunerazione unica nella maggior parte dei casi i costi di produzione dell'elettricità di un impianto fotovoltaico possono essere ridotti al punto che risulta più conveniente consumare l'elettricità prodotta in proprio che prelevarla dalla rete. Poiché, a differenza del prelievo dalla rete, al consumo proprio di elettricità non si applicano né tasse né il corrispettivo per l'utilizzazione della rete, gli impianti fotovoltaici che beneficiano della RU e fanno uso del consumo proprio possono essere gestiti in modo redditizio. Negli ultimi anni questo interessante modello di promozione ha permesso un fortissimo sviluppo del fotovoltaico in Svizzera, anche in confronto ad altri Paesi.

2.1.1.1 Rimunerazione unica elevata per gli impianti senza consumo proprio

I costi di produzione dell'elettricità negli impianti fotovoltaici in Svizzera, tuttavia, non sono ancora sufficientemente bassi da risultare competitivi sul mercato, in particolare nel caso delle ubicazioni in cui l'elettricità prodotta non può essere utilizzata per il consumo proprio o solo in misura molto ridotta. Per esempio i tetti dei fienili o dei capannoni possono ospitare grandi impianti fotovoltaici, ma in questi edifici il consumo di elettricità, e pertanto il possibile consumo proprio, è tendenzialmente basso. Nella maggior parte dei casi non vi è consumo di elettricità nemmeno in altre possibili ubicazioni come gli impianti infrastrutturali quali dighe o barriere fonoassorbenti oppure gli impianti galleggianti sui bacini di accumulazione. Questi impianti dovrebbero immettere in rete tutta o gran parte dell'elettricità prodotta: siccome attualmente il loro esercizio non è redditizio sono realizzati solo raramente. Per sfruttare il potenziale di questi impianti, con la modifica della LEne del 1° ottobre 2021 il legislatore ha dato la possibilità al Consiglio federale di prevedere per gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio una remunerazione unica elevata pari fino al 60 per cento dei costi d'investimento degli impianti di riferimento (art. 25 cpv. 3 LEne).

2.1.1.2 Aste per la remunerazione unica elevata per gli impianti fotovoltaici con una potenza a partire da 150 kW

Al fine di determinare l'ammontare della remunerazione unica elevata per gli impianti con una potenza di almeno 150 kW il Consiglio federale può prevedere una procedura d'asta (art. 25a LEne). Ora l'Esecutivo fa uso di questa possibilità. Così facendo intende sfruttare in particolare il potenziale precedentemente descritto per lo sviluppo del fotovoltaico e garantire una promozione particolarmente efficace. Inoltre le aste devono essere organizzate in modo da considerare la necessità di promozione dei progetti, in alcuni casi estremamente differenziata. Come dimostra uno studio¹ commissionato dall'UFE nel 2019, la necessità di promozione può variare fortemente a seconda dei rispettivi costi d'investimento e dei ricavi conseguibili attraverso la vendita dell'elettricità. Di queste differenze si tiene conto nella procedura d'asta: i responsabili dei progetti, infatti, offrono la loro necessità di promozione concreta in franchi per chilowatt (kW) in modo da garantire, per quanto li riguarda, un esercizio redditizio. In caso di aggiudicazione al responsabile del progetto è garantito il «prezzo» offerto per kW di potenza («pay as bid»), perlomeno finché l'offerta corrispondente rientra fra le più convenienti.

Per sfruttare il potenziale di sviluppo e rendere la promozione particolarmente efficace il Consiglio federale mira a uno svolgimento delle aste basato su un regime competitivo funzionante. Ciò presuppone che per ogni tornata d'asta sia presentato il maggior numero possibile di offerte per progetti seri. Affinché ciò si verifichi le condizioni quadro per la partecipazione alle aste devono essere il più semplici possibili e l'unico criterio di aggiudicazione deve essere il prezzo per kW di potenza. Inoltre i processi di esecuzione delle aste e di trasmissione delle offerte devono essere il più possibile simili a quelli della remunerazione unica per i grandi impianti (RUG).

2.1.1.3 Rimunerazione unica elevata per gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 150 kW

Gli impianti fotovoltaici con una potenza minima di 2 kW e inferiore a 150 kW che immettono in rete l'intera elettricità prodotta, ottengono ora una remunerazione unica elevata pari a 450 franchi per kW. Sulla base dei costi d'investimento per un impianto di riferimento con una potenza di 149 kW la quota di promozione ammonta pertanto al 40 per cento, per gli impianti più piccoli è tendenzialmente inferiore. Il mancato raggiungimento del 60 per cento è giustificato dai seguenti motivi:

- rispetto agli impianti con consumo proprio e agli impianti fotovoltaici più grandi senza consumo proprio, gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza inferiore a 150 kW hanno una necessità di promozione più elevata. Infatti, da un lato sono più costosi dei grandi impianti senza consumo proprio e dall'altro non possono beneficiare dei vantaggi del consumo proprio. Tuttavia, a causa delle risorse limitate per la promozione del fotovoltaico e della massima efficacia auspicata per la promozione, questa categoria va sostenuta con moderazione;
- gli impianti con una potenza inferiore a 150 kW vengono realizzati prevalentemente sui tetti dove è possibile il consumo proprio; di conseguenza spesso possono presentare un esercizio redditizio anche con la precedente RU;
- secondo le statistiche relative alle domande per la remunerazione unica per i piccoli impianti (RUP) da alcuni anni si registra un forte aumento nel segmento degli impianti con una potenza inferiore a 150 kW; di conseguenza per ragioni di efficienza non è opportuno introdurre un'ulteriore promozione superiore per questi piccoli impianti senza consumo proprio;
- l'importo della promozione di 450 franchi per kW di potenza consente agli impianti più convenienti di questo segmento un esercizio redditizio senza consumo proprio. Questo vale in particolare per gli impianti più grandi del segmento.

¹ Frontier Economics e Energie Zukunft Schweiz (2019), Auktionen für Photovoltaikanlagen, consultabile su www.bfe.admin.ch
> Novità e media > Pubblicazioni

2.1.2 Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici: parziale abolizione del contributo di base, parziale aumento del contributo legato alla potenza e introduzione di un bonus per tutti gli impianti con un angolo di inclinazione elevato

I tassi della remunerazione unica per gli impianti fotovoltaici sono stabiliti dal Consiglio federale nella OPEn e verificati regolarmente dall'Ufficio federale dell'energia (UFE). Dal 1° gennaio 2023 è eliminato il contributo di base per gli impianti di qualsiasi categoria con una potenza superiore a 5 kW. Gli impianti con una potenza massima di 5 kW ottengono un contributo di base pari a 200 franchi. I tassi del contributo legato alla potenza vengono aumentati di 20 franchi per la classe di potenza fino a 30 kW, i tassi rimanenti restano invariati.

Con la parziale abolizione del contributo di base si introduce un incentivo alla costruzione di impianti più grandi per sfruttare possibilmente tutta la superficie idonea di un tetto ai fini della produzione di elettricità: senza il contributo di base la remunerazione totale per gli impianti più piccoli e quindi più costosi diminuisce in misura maggiore rispetto agli impianti più grandi. Di conseguenza l'esercizio degli impianti più grandi risulta finanziariamente più interessante rispetto a quello degli impianti più piccoli. In media il contributo di promozione aumenta di 200 franchi per impianto.

Nel quadro di uno studio il DATEC sta valutando se e in che modo si possa creare un incentivo affinché possibilmente sull'intera superficie dei tetti vengano installati degli impianti fotovoltaici. Al vaglio vi è ad esempio un «bonus per tetti interamente coperti». Con ogni probabilità gli esiti dello studio saranno disponibili in estate. Nel quadro di questa consultazione, il Consiglio federale è pertanto interessato a sapere se siete favorevoli a un incentivo specifico per la copertura totale dei tetti e quali requisiti fisserebbe nella corrispondente normativa.

Con la revisione dell'ordinanza sulla promozione dell'energia il 1° gennaio 2022 per gli impianti fotovoltaici integrati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi è stato introdotto un bonus di 250 franchi per kW di potenza installata. Ora si propone di introdurre un bonus anche per gli impianti annessi e isolati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi. Questi impianti possono essere installati, per esempio, su ampie facciate di industrie oppure su muri di sostegno e dighe; in questi casi spesso non è possibile oppure è poco sensato realizzare un impianto fotovoltaico integrato, ma è più probabile che l'impianto sia installato su una facciata o un muro esistente. Nonostante per questi impianti non vi siano costi per l'integrazione, spesso la sola promozione mediante il contributo legato alla potenza è troppo esigua, poiché in questo caso l'installazione risulta più costosa rispetto all'installazione su un tetto. Per queste ragioni attualmente detti impianti vengono realizzati raramente. Tuttavia, l'installazione di impianti con un angolo di inclinazione elevato è sensata, poiché nel semestre invernale il loro rendimento per kW di potenza installata è di circa il 30 per cento superiore rispetto agli impianti fotovoltaici installati sui tetti piani e pressappoco identico ai tipici impianti sui tetti spioventi.

Con l'estensione del bonus per l'angolo di inclinazione a tutti gli impianti fotovoltaici con un'inclinazione elevata si vuole incentivare la realizzazione anche di questi impianti. Poiché per gli impianti annessi e isolati non vi sono spese per l'integrazione, il bonus per gli impianti annessi, pari a 100 franchi per kW di potenza, è nettamente inferiore rispetto a quello per gli impianti integrati.

Il bonus deve poter essere combinato anche con la nuova remunerazione unica elevata per gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio. Nel caso in cui la RU elevata sia determinata mediante aste, il bonus verrebbe concesso in aggiunta all'importo offerto, sempreché l'impianto abbia un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi. Qualora solamente una parte dell'impianto abbia un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi, il bonus per l'angolo di inclinazione è riconosciuto soltanto per questa parte.

A differenza degli adeguamenti degli ultimi anni, la modifica del 2023 entrerà in vigore non il 1° aprile, ma il 1° gennaio, in concomitanza con la remunerazione unica elevata.

2.2 Energia idroelettrica

2.2.1 Modifiche conseguenti alla revisione della LEne

Con la revisione della LEne del 1° ottobre 2021 anche i nuovi impianti idroelettrici con una potenza a partire da 1 MW (in precedenza di più di 10 MW) possono ottenere un contributo d'investimento (art. 26 LEne). I nuovi impianti con potenza inferiore a 1 MW possono richiedere un contributo d'investimento solamente in casi eccezionali (cfr. art. 9 OPEn). Viene mantenuto il sostegno agli ampliamenti e rinnovamenti considerevoli di impianti con potenza di almeno 300 kW. Inoltre normalmente non verrà più calcolata la redditività del singolo progetto; per questa ragione sono modificate diverse disposizioni della OPEn.

Le aliquote massime fissate per legge, determinanti per il calcolo dei contributi d'investimento secondo la LEne sono del 60 per cento dei costi d'investimento computabili per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli e del 40 per cento per i rinnovamenti considerevoli.

Nella determinazione delle aliquote nella OPEn il Consiglio federale si basa sui costi scoperti (art. 29 cpv. 2 LEne) e a tal fine ha analizzato un portafoglio di progetti rappresentativo. Per gli impianti idroelettrici nuovi e ampliati, che secondo le più recenti conoscenze presentano una struttura dei costi d'investimento e d'esercizio comparabile, l'Esecutivo propone un'aliquota unitaria. Per i rinnovamenti di impianti invece, al fine di sostenere in modo adeguato l'ulteriore esercizio degli impianti esistenti esso definisce un'aliquota differenziata a seconda che si tratti di piccoli o grandi impianti idroelettrici. L'adeguamento delle aliquote semplifica e rende più chiara la normativa vigente.

La rinuncia sistematica al calcolo della redditività ai fini del calcolo dei contributi d'investimento rende necessarie modifiche in diversi punti. Nel caso di progetti per i quali un'eventuale promozione porterebbe chiaramente a un rendimento eccessivo dell'impianto, l'UFE avrà la possibilità di richiedere caso per caso un calcolo della redditività e, se necessario, modificare il contributo d'investimento. Inoltre per i progetti con un periodo di concessione restante breve, al termine della concessione si deve compensare il maggior valore restante dell'impianto attraverso una correzione dei costi d'investimento computabili. In base alle esperienze raccolte nei primi anni di esecuzione dei contributi d'investimento il limite minimo per considerare un rinnovamento considerevole è troppo basso. Attualmente vengono promossi anche i progetti con un fabbisogno d'investimento in proporzione esiguo; quindi, per promuovere soltanto i rinnovamenti effettivamente considerevoli il limite deve essere aumentato da 7 a 20 ct./kWh.

2.2.2 Variante per il calcolo dei contributi d'investimento

Il modello descritto al capitolo 2.2.1 per il calcolo dei contributi d'investimento adotta percentuali fisse dei costi d'investimento computabili; per gli impianti idroelettrici nuovi e ampliati si applica un'aliquota unitaria.

Il settore elettrico propone un metodo alternativo per il calcolo dei contributi d'investimento. Tramite due indici del progetto «produzione in GWh» e «costi d'investimento in milioni di franchi» si potrebbe definire un rapporto necessario a una «sana» decisione d'investimento. In questo caso il contributo d'investimento, se compreso entro i limiti fissati dalla legge, corrisponderebbe alla differenza tra i costi d'investimento computabili e i costi per un progetto redditizio.

Per esempio con un rapporto «sano» di 1:1 (ossia 1 GWh di nuova produzione e 1 milione di franchi di costi d'investimento) un progetto dal costo di 100 milioni di franchi che produce 80 GWh riceverebbe un contributo d'investimento pari a 20 milioni di franchi, mentre un progetto dal costo di 150 milioni di franchi con la stessa produzione otterrebbe 70 milioni di franchi.




Figura 1: tasso di rendimento interno nominale (TRN) di un portafoglio di progetti a seconda del prezzo dell'elettricità e dei diversi importi del contributo.

Anche nel metodo proposto dal settore bisognerebbe fare in modo che per il calcolo del rapporto siano determinanti i costi scoperti, come illustrato nel diagramma della redditività del prezzo dell'elettricità. Per esempio un rapporto di 2 GWh e 1 milione di franchi (rapporto 2:1) coinciderebbe pressappoco con la curva di un importo del 60 per cento; quasi tutti i progetti verrebbero così promossi applicando l'aliquota massima prevista dalla LEne. Applicando i prezzi ipotizzati dall'UFE il portafoglio raggiungerebbe un tasso di rendimento interno del 7 per cento. Viceversa con un rapporto di 1 GWh e 1 milione di franchi (rapporto 1:1) il tasso di rendimento interno sarebbe del 3,5 per cento.

Applicando questo metodo, se rimane entro le aliquote massime previste dalla legge il gestore non ha alcun incentivo finanziario a controllare i costi del progetto. Ciò potrebbe impedire l'ottimizzazione, oltre che dei costi di costruzione, anche di quelli di produzione. Questo modello non è opportuno a causa della mancanza di incentivi all'efficienza. Inoltre, secondo l'UFE il metodo proposto dal settore non è conforme all'articolo 29 capoverso 2 LEne: innanzitutto non prevede una percentuale fissa dei

costi d'investimento computabili per tutti i progetti di costruzione della stessa categoria, bensì un rapporto che sfocia in un'aliquota diversa a seconda del progetto. Inoltre non si basa sui costi scoperti, bensì sui costi d'investimento e sulla produzione e, per finire, non permette di escludere una remunerazione eccessiva.

Infine il rapporto tra (nuova) produzione e costi d'investimento non è particolarmente adatto per valutare i rinnovamenti o gli ampliamenti considerevoli, poiché solitamente in questi casi una produzione molto esigua si contrappone a un investimento elevato e pertanto in quasi tutti i casi è applicata l'aliquota massima fissata per legge.

2.2.3 Piccoli impianti idroelettrici: deroga al requisito minimo in caso di siccità

I piccoli impianti idroelettrici ampliati in modo considerevole che quindi hanno potuto aderire al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (RIC) dal momento dell'ingresso nella RIC devono presentare un aumento della produzione pari al 20 per cento. Gli impianti rinnovati in misura considerevole devono avere una produzione perlomeno pari a quella precedente all'investimento. Nel corso dell'intera durata della remunerazione occorre dimostrare ogni anno il raggiungimento di questi obiettivi di produzione.

Tuttavia alcuni di questi piccoli impianti idroelettrici ampliati o rinnovati in modo considerevole non riescono a raggiungere ogni anno la produzione minima o aggiuntiva richiesta. Spesso la causa addotta è un periodo di siccità prolungato o straordinario. In questo caso il gestore di un piccolo impianto idroelettrico deve provare la siccità straordinaria all'organo d'esecuzione Pronovo AG sulla scorta delle statistiche attuali relative alle portate della stazione idrometrica più vicina². Secondo la OPEn vigente in questi casi la remunerazione continua a essere versata per un periodo pari al massimo a un terzo della durata della remunerazione anche se non è raggiunta la produzione minima o aggiuntiva. Se in seguito non rispettano nuovamente i requisiti minimi, questi impianti vengono esclusi dalla RIC. Poiché si prevedono in futuro periodi di siccità sempre più frequenti, gli anni in cui i requisiti minimi non sono rispettati a causa di una siccità straordinaria non sono più considerati nel calcolo del terzo della durata della remunerazione.

2.3 Impianti a biomassa

2.3.1 Contributi d'investimento

Dal 2018 gli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), gli impianti a gas di depurazione (IDA) e le centrali elettriche a legna d'importanza regionale possono beneficiare dei contributi d'investimento. Con la modifica della LEnE del 1° ottobre 2021 il Parlamento ha esteso la promozione mediante i contributi d'investimento a tutti gli impianti a biomassa che sinora potevano partecipare al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità nonché ai forni per l'incenerimento di fanghi e agli impianti a gas di scarica (art. 27 LEnE).

Secondo la legge il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili; l'importo dipende dal tipo di impianto. Gli impianti di produzione di biogas che soddisfano i requisiti per il bonus per la biomassa agricola di cui all'allegato 1.5 numero 3.4.1, presentano l'esercizio meno redditizio, ma dispongono di un grande potenziale per quanto riguarda la biomassa, motivo per cui il Consiglio federale ha fissato un contributo del 60 per cento. Le centrali elettriche a legna e gli altri impianti di produzione di biogas possono richiedere un contributo d'investimento pari al 40 per cento dei costi d'investimento computabili. Per gli impianti infrastrutturali dell'ente pubblico (IIR, IDA) nonché i forni per l'incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di scarica, che possono finanziare l'esercizio

² Direttiva sull'Ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) Forza idrica

attraverso le tasse di smaltimento basate sul principio di causalità, l'importo del contributo è mantenuto al 20 per cento.

2.3.2 Contributi alle spese d'esercizio

Con la revisione della LEné del 1° ottobre 2021 i gestori di impianti a biomassa possono ottenere, oltre al contributo d'investimento, anche un contributo alle spese d'esercizio (art. 33a LEné). Ciò dovrebbe consentire a questi impianti di avere un esercizio redditizio anche dopo la scadenza della remunerazione per l'immissione di elettricità, evitandone la chiusura. Inoltre il contributo alle spese d'esercizio – a integrazione del contributo d'investimento – è un incentivo alla realizzazione di nuovi impianti a biomassa per la produzione di elettricità.

Il contributo alle spese d'esercizio è versato trimestralmente per ogni kWh di elettricità immessa nella rete del gestore della rete di distribuzione. L'ammontare del contributo alle spese d'esercizio dipende dal tipo di impianto e dalla classe di potenza. Per gli impianti di produzione di biogas artigianali e industriali, che possono coprire parte dei loro costi attraverso le tasse di smaltimento, è fissato un contributo di base. Un contributo alle spese d'esercizio aggiuntivo, una sorta di bonus oltre al contributo di base, è riconosciuto alle centrali elettriche a legna, agli impianti di produzione di biogas agricolo con una quota massima di substrati non agricoli del 20 per cento e agli impianti agricoli veri e propri, ossia quelli in cui non sono aggiunti substrati non agricoli.

Il contributo non ha una durata prestabilita, ma viene versato finché l'impianto immette elettricità in rete e rispetta i requisiti minimi. Tuttavia, secondo l'articolo 38 capoverso 3 LEné del 1° ottobre 2021 la promozione mediante i contributi alle spese d'esercizio termina alla fine del 2030.

IIR, IDA, forni per l'incenerimento di fanghi e impianti a gas di scarica sono esclusi dalla promozione mediante il contributo alle spese d'esercizio. Questi impianti devono finanziare l'esercizio – che secondo l'attuale stato della tecnica comprende anche la produzione di energia – attraverso le tasse di smaltimento in base al principio di causalità.

2.4 Impianti eolici

2.4.1 Contributi d'investimento

Con la revisione della LEné del 1° ottobre 2021 il Parlamento ha deciso di promuovere gli impianti eolici per mezzo di contributi d'investimento (art. 27a LEné). Per mezzo di questi contributi verranno realizzati nuovi progetti eolici al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo della legge sull'energia.

2.4.2 Requisiti per la presentazione di una domanda per l'ottenimento di contributi d'investimento

Attualmente in Svizzera dall'avvio del progetto sino alla licenza di costruzione passata in giudicato nel caso dei progetti eolici passano 15 anni, talvolta addirittura oltre 20 anni. Poiché lo strumento dei contributi d'investimento secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera b LEné termina alla fine del 2030, per i nuovi progetti eolici è praticamente impossibile ottenere entro tale termine una licenza di costruzione passata in giudicato. Se analogamente agli impianti a biomassa o ai piccoli impianti idroelettrici per poter presentare una domanda per l'ottenimento di contributi d'investimento anche agli impianti eolici venisse richiesta una licenza di costruzione passata in giudicato, verrebbero in pratica esclusi dalla promozione mediante i contributi d'investimento. Pertanto, ai fini della domanda gli impianti eolici devono presentare, anziché la licenza di costruzione, una misurazione del vento comprensiva di una perizia sul rendimento. Per la perizia sul rendimento occorre definire il numero degli impianti eolici e le

loro dimensioni e potenza. Poiché i due terzi dei costi d'investimento totali di un parco eolico sono determinati dagli impianti eolici, presentando una perizia sul rendimento si ottengono indicazioni affidabili circa i costi d'investimento del progetto. Inoltre nel corso della pianificazione dettagliata i progetti eolici vengono tendenzialmente ridimensionati in considerazione di altri interessi quali la protezione delle specie, contro l'inquinamento fonico, del paesaggio ecc. e pertanto i costi d'investimento effettivi anziché aumentare, diminuiscono. Pertanto il contributo d'investimento determinato nella garanzia di principio, calcolato sulla base dei costi d'investimento previsti al momento della perizia sul rendimento, in realtà può coprire i costi effettivamente computabili.

2.4.3 Importo del contributo

Nel 2020 l'UFE ha commissionato un rapporto specialistico³ concernente i contributi d'investimento per gli impianti eolici. Dopo aver analizzato le condizioni per la redditività dei progetti eolici in Svizzera, la società incaricata è giunta alla conclusione che i progetti realizzati sull'Altipiano, nelle grandi valli in cui soffia il favonio, nelle Prealpi e nel Giura possono essere gestiti in modo redditizio con un contributo d'investimento del 60 per cento, se il loro rendimento previsto è inferiore al 4 per cento oppure se l'ubicazione presenta condizioni di vento straordinarie. Un contributo d'investimento del 60 per cento è sufficiente invece per i progetti eolici nelle Alpi solo nelle ubicazioni che presentano più di una delle seguenti caratteristiche: ottime condizioni di vento, ottimi collegamenti e spazio sufficiente per numerosi impianti eolici. Per queste ragioni il contributo d'investimento per i progetti eolici ammonta al 60 per cento dei costi computabili.

2.5 Geotermia

2.5.1 Contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici

I contributi per l'esplorazione sono stati introdotti nel quadro della Strategia energetica 2050 per ridurre i rischi geologici e, insieme alla garanzia per la geotermia, costituivano una fattispecie di promozione autonoma prevista dall'articolo 33 LEn. Ora anche questi contributi, come per le altre tecnologie, rappresentano dei contributi d'investimento (art. 27b cpv. 1 lett. a e b LEn). Di conseguenza i dettagli dei contributi per l'esplorazione, come per tutti gli altri contributi d'investimento, sono disciplinati dalla OPEn anziché, come sinora, dalla OEn. Dal punto di vista dei contenuti vengono apportate le seguenti modifiche: d'ora in poi potranno essere erogati contributi d'investimento, oltre che per l'esplorazione, anche per lo sfruttamento del sottosuolo. Si tratta di un'operazione più ampia dell'esplorazione geotermica che comprende, oltre alla prospezione, alla conferma di un presunto serbatoio geotermico e alla definizione del potenziale ricavo (sondaggio) anche lo sfruttamento, ossia un'eventuale riconduzione dell'acqua prelevata al serbatoio geotermico mediante una o più perforazioni separate. La promozione dello sfruttamento del sottosuolo viene così allineata a quella dello sfruttamento diretto del calore (secondo la legge sul CO₂). Inoltre i richiedenti possono far valere anche determinati costi di pianificazione connessi alla fase di prospezione e sfruttamento.

2.5.2 Contributi d'investimento per gli impianti geotermici

La fase successiva all'esplorazione di un serbatoio geotermico è la costruzione e la messa in esercizio di un impianto geotermico, sostenute sinora attraverso la remunerazione per l'immissione di elettricità. Ora anche i nuovi impianti geotermici ottengono, anziché la remunerazione per l'immissione di elettri-

³ EBP Schweiz AG (2020), Investitions- und Planungsbeiträge für Windenergieanlagen, disponibile su www.bfe.admin.ch > Novità e media > Pubblicazioni

cià, un contributo d'investimento (art. 27b cpv. 1 lett. c LEne), a condizione che sia dimostrata la presenza di un serbatoio geotermico mediante un precedente sfruttamento. In questo modo sono promosse mediante i contributi d'investimento anche la costruzione e la messa in esercizio di impianti di superficie per la produzione di elettricità. La struttura del contributo d'investimento per gli impianti geotermici è analoga a quella del contributo per le altre tecnologie.

2.6 Determinazione degli importi per i contributi d'investimento e la remunerazione unica

Ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 della legge sull'energia, per la determinazione degli importi il Consiglio federale si basa sui costi scoperti per la costruzione di nuovi impianti oppure l'ampliamento o il rinnovamento di impianti esistenti. In caso di forti variazioni dei rapporti (in particolare le previsioni sui prezzi di mercato dell'elettricità) l'UFE esamina tali importi e li adegua mediante revisione dell'ordinanza in modo da evitare una sistematica remunerazione eccessiva degli impianti. Inoltre, conformemente all'articolo 34 OPE n vi è la possibilità di riesaminare la remunerazione unica o il contributo d'investimento ed eventualmente chiederne la restituzione intera o parziale in presenza di palesi indizi di redditività eccessiva.

3. Ripercussioni finanziarie, sul personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Come già esposto dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) nel suo rapporto del 19 aprile 2021 in adempimento dell'iniziativa parlamentare 19.443 (FF 2021 1314; n. 4.1), l'attuazione delle modifiche della LEne del 1° ottobre 2021 richiede all'UFE un aumento degli effettivi a tempo indeterminato per un equivalente di sei posti a tempo pieno. Il personale aggiuntivo si occuperà della preparazione e dell'esecuzione delle aste per le remunerazioni uniche per gli impianti fotovoltaici (due posti a tempo pieno), dei contributi d'investimento per gli impianti eolici e i nuovi piccoli impianti idroelettrici (un posto a tempo pieno) e della promozione degli impianti a biomassa (un posto a tempo pieno). L'UFE avrà bisogno di aumentare i suoi effettivi a tempo indeterminato per un equivalente di due posti a tempo pieno per proseguire l'esecuzione del premio di mercato. Questi posti saranno finanziati con mezzi provenienti dal Fondo per il supplemento rete.

Inoltre, come indicato dalla CAPTE-N nel rapporto summenzionato (capitolo 4.2), le modifiche di legge comportano un maggiore fabbisogno di mezzi materiali per l'UFE. L'esecuzione delle aste per i grandi impianti fotovoltaici e dei contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa comporta per l'UFE costi annui pari a 550 000 franchi; inoltre, a causa della proroga del premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici, dal 2023 continueranno a essere necessari 500 000 franchi all'anno per l'esecuzione. Anche queste due voci di costo saranno coperte con mezzi provenienti dal Fondo per il supplemento rete.

Le modifiche a livello di ordinanza non hanno ripercussioni finanziarie, sul personale o altre ripercussioni particolari sui Cantoni e i Comuni.

4. Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società

Essenzialmente le modifiche sono una conseguenza delle modifiche di legge e in quanto tali non hanno ripercussioni per l'economia, l'ambiente o la società.

L'incentivo a costruire impianti più grandi grazie all'aumento del contributo legato alla potenza si ripercuote positivamente sul potenziamento di questa tecnologia e contribuisce allo sviluppo auspicato delle energie rinnovabili in Svizzera.

5. Commenti alle singole disposizioni

Art. 9

A seguito delle modifiche nella legge il rimando ai contributi d'investimento deve essere adeguato.

Art. 28 cpv. 4

Con la nuova definizione degli impianti fotovoltaici (cfr. all. 1.2 n. 1) nel momento in cui un elemento dell'impianto è misurato separatamente è considerato un impianto autonomo e non più un ampliamento dell'impianto esistente. Di conseguenza il capoverso 4 dell'articolo 28 diventa irrilevante ed è abrogato.

Art. 31 cpv. 2

Con la modifica della definizione degli impianti anche l'articolo 31 capoverso 2 diventa irrilevante ed è abrogato.

Art. 32

L'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori di costruzione anche degli impianti geotermici.

Art. 33 cpv. 3

La remunerazione unica elevata secondo l'articolo 25 capoverso 3 LEne è riconosciuta agli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta e pertanto non fanno valere il diritto al consumo proprio. Poiché con la remunerazione unica elevata la necessità supplementare di promozione degli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta nasce dalla rinuncia al consumo proprio, questo deve essere vietato per 15 anni in conformità con l'articolo 33 OPEn.

Art. 34a

Questa disposizione è ripresa dall'articolo 27 dell'ordinanza sull'energia e corrisponde alla disposizione dell'articolo 113b dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO₂ (RS 641.71) per progetti che impiegano direttamente la geotermia per la produzione di calore.

Art. 35 Termine di attesa

Il capoverso 1 è integrato con gli impianti a biomassa che ora ottengono un contributo d'investimento. Il contributo di promozione per gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza di almeno 150 kW è determinato per mezzo di aste. Con la nuova definizione degli impianti (v. all. 1.2 n. 1) sarebbe possibile suddividere artificiosamente questi impianti per aggirare la partecipazione alle aste. Per evitare questo fenomeno, è possibile ottenere una RU elevata per ogni fondo una sola volta all'anno. A prescindere da ciò rimane esclusa la doppia promozione dello stesso impianto.

Art. 36 Dimensione minima per il versamento di una remunerazione unica

Nel quadro della revisione della legge sull'energia il Consiglio federale ha eliminato il limite superiore di potenza per la RU che di conseguenza è cancellato anche dalla OPEn.

Art. 38 cpv. 1^{ter}

Per poter sfruttare al meglio un potenziale degli impianti fotovoltaici sinora fortemente trascurato, gli impianti annessi o isolati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi possono ottenere un bonus oltre al contributo legato alla potenza della remunerazione unica.

Art. 38a Determinazione della remunerazione unica mediante aste

Ai sensi dell'articolo 25a LEn il Consiglio federale può prevedere che l'importo della remunerazione unica elevata per gli impianti senza consumo proprio a partire da una potenza di 150 kW sia fissato tramite aste. Con il nuovo articolo 38a il Consiglio federale applica questa competenza. Il limite minimo per partecipare alle aste è stato discusso esplicitamente in Parlamento e stabilito nella legge. Con l'innalzamento di questo limite inferiore di potenza il potenziale delle superfici da considerare nelle aste diminuisce fortemente. Per esempio il potenziale degli impianti sui tetti con almeno 400 kW corrisponde solamente al 4 per cento del potenziale sui tetti complessivamente sfruttabile. Quindi più è basso il limite inferiore, tanto maggiore sarà il numero di progetti che possono partecipare alle aste; quante più offerte verranno trasmesse in un'asta e tanto più funzionante sarà la concorrenza. Inoltre, in caso di domanda elevata si potranno svolgere tornate d'asta più frequenti, riducendo in tal modo il termine di attesa tra l'avvio di un progetto e la certezza di ottenere la promozione. Pertanto il limite inferiore a partire dal quale l'ammontare della remunerazione unica è determinato mediante aste viene fissato per legge in 150 kW.

La remunerazione unica determinata mediante aste è costituita da un contributo legato alla potenza per kW di potenza installata; non è riconosciuto invece un contributo di base. Per le parti dell'impianto che presentano un'inclinazione di almeno 75 gradi è riconosciuto in aggiunta un bonus.

Art. 39 cpv. 1

Si tratta di una modifica redazionale per allineare la norma ad altre disposizioni simili o identiche.

Art. 46a Competenze

Affinché le aste siano efficaci e caratterizzate da un'adeguata concorrenza sono determinanti il volume d'asta e l'offerta massima. Al fine di consentire una concorrenza funzionante entrambe devono essere stabilite a ogni tornata d'asta dall'UFE (cpv. 1). Come già per gli strumenti di promozione del fotovoltaico esistenti, anche l'esecuzione delle aste spetta all'organo d'esecuzione Pronovo AG (cpv. 2).

Art. 46b Condizioni di partecipazione

Per evitare ricadute la costruzione del progetto può essere avviata solamente dopo l'ottenimento dell'aggiudicazione. Per ogni fondo e tornata d'asta è possibile presentare una sola offerta. Questa disposizione intende evitare che per lo stesso progetto o per un progetto molto simile siano presentate varie offerte con prezzi diversi e alla fine sia mantenuta l'offerta più elevata che ha ottenuto l'aggiudicazione. Questa disposizione garantisce una reale concorrenza tra i diversi progetti.

Art. 46c Procedura d'asta

Le condizioni d'asta sono pubblicate dall'organo d'esecuzione e comprendono, tra le altre, informazioni sul volume d'asta, sull'offerta massima e i dettagli sullo svolgimento delle aste (p. es. termini, procedura di presentazione delle offerte, procedura seguita dall'organo d'esecuzione dopo il termine di presentazione delle offerte ecc.).

Scaduto il termine di presentazione delle offerte l'organo d'esecuzione redige una graduatoria di tutte le offerte che soddisfano le condizioni di partecipazione, dando la priorità alle offerte più convenienti per kW di potenza. Se vengono presentate più offerte con lo stesso importo per kW di potenza e non tutte queste offerte rientrano nel volume d'asta nessuna di queste offerte viene considerata. L'obiettivo delle aste è ottenere la massima efficacia della promozione. Le offerte che si trovano al limite della

considerazione nella graduatoria hanno una minore efficienza della promozione rispetto ai progetti posti prima di loro. Se, per esempio, per questi progetti si prevedesse un superamento del volume dell'asta, si favorirebbero le offerte più costose. Questo risulterebbe in contraddizione con l'approccio competitivo alla base delle aste. Per i progetti non considerati si può ripresentare un'offerta all'asta successiva.

Una volta redatta la graduatoria, l'organo d'esecuzione richiede a tutti i partecipanti all'asta la cui offerta rientra nel volume d'asta il deposito di una cauzione pari al 10 per cento dell'importo della remunerazione unica previsto per l'intera potenza offerta. Se la cauzione è depositata entro i termini, tutte queste offerte ottengono un'aggiudicazione. Il deposito di una cauzione serve a garantire l'ottenimento dell'aggiudicazione solamente agli impianti che con molta probabilità verranno effettivamente realizzati.

Art. 46d Termine e notifica di messa in esercizio

Il termine di messa in esercizio è fissato in 18 mesi, quindi sei mesi in più rispetto alla RUG, poiché una nuova partecipazione alle aste è connessa a molte più incertezze rispetto alla presentazione di una nuova domanda per la RUG. Le disposizioni riguardanti la notifica di messa in esercizio e la possibilità di proroga del termine di messa in esercizio corrispondono a quelle della RUG.

Art. 46e Ammontare definitivo della remunerazione unica

Le modalità di determinazione dell'ammontare della RU da versare dopo la messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico sono stabilite già al momento dell'aggiudicazione e includono la potenza offerta e l'aliquota offerta per kW di potenza installata. Dai dati autenticati dell'impianto, da presentare unitamente alla notifica di messa in esercizio, risulta la potenza installata effettiva. Se questa corrisponde alla potenza offerta, la remunerazione unica è versata per l'ammontare originariamente richiesto, se invece è superiore, la RU è versata solamente per la potenza indicata nell'offerta. In tal modo si garantiscono risorse sufficienti per gli impianti che hanno ottenuto un'aggiudicazione. Se l'impianto realizzato è più piccolo di quanto indicato anche in questo caso la RU è versata solo per la potenza installata; inoltre è trattenuta una quota proporzionale della cauzione. Si tratta di un incentivo a fornire nell'offerta indicazioni realistiche in modo che anche il volume d'asta sia realizzato di conseguenza. Se tuttavia la potenza effettivamente realizzata è inferiore a 150 kW, i requisiti per il diritto per la partecipazione alle aste non sono più soddisfatti a posteriori e l'aggiudicazione è revocata secondo l'articolo 46f.

Art. 46f Revoca dell'aggiudicazione e sanzione

L'aggiudicazione è revocata e la cauzione depositata trattenuta, interamente o parzialmente, a titolo di sanzione se non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto, per esempio se un impianto non presenta una potenza di almeno 150 kW o se fa uso del consumo proprio. L'aggiudicazione è revocata anche nel caso in cui la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito o l'ubicazione dell'impianto non corrisponde a quella indicata nell'offerta.

L'organo d'esecuzione può inoltre trattenere la cauzione a titolo di sanzione se la notifica di messa in esercizio non è presentata entro il termine previsto. Questa disposizione ribadisce l'importanza di rispettare il termine di notifica di messa in esercizio; se è trasmessa in ritardo, infatti, la produzione nell'impianto seppur avviata, non è registrata nel sistema delle garanzie di origine.

Art. 46g Versamento della remunerazione unica e rimborso della cauzione

La cauzione da depositare prima dell'aggiudicazione viene rimborsata al più tardi tre mesi dalla ricezione della notifica completa di messa in esercizio unitamente al versamento della RU.

Art. 46h Pubblicazione relativa alle aste

Concluse le singole tornate d'asta, l'organo d'esecuzione pubblica, nella stessa sede in cui ha pubblicato i bandi veri e propri, anche le indicazioni riportate nell'articolo 46h. Alcune di queste indicazioni (p. es. il termine di presentazione delle offerte e il meccanismo dei prezzi) sono già rese note nel bando tra le condizioni d'asta.

Art. 47 cpv. 2 lett. b

L'innalzamento del quoziente d'investimento minimo da 7 ct./kWh a 20 ct./kWh per considerare considerevole un rinnovamento vuole garantire che le scarse risorse a disposizione siano utilizzate in modo più efficiente. In base alle esperienze raccolte nei primi anni di esecuzione dei contributi d'investimento il quoziente minimo per considerare un rinnovamento considerevole, che riflette il rapporto tra i costi d'investimento e la produzione netta, è troppo basso. Un limite minimo basso unitamente alla rinuncia sistematica alla determinazione dei maggiori costi non ammortizzabili (CNAM) potrebbe sfociare nella promozione di rinnovamenti non considerevoli. Si presuppone infatti che i lavori di manutenzione possano comunque essere realizzati anche con un fabbisogno d'investimento ridotto.


Art. 48 Aliquote

La struttura delle aliquote per la determinazione dei contributi d'investimento si basa sui costi di costruzione scoperti medi degli impianti idroelettrici. A tale scopo è stata analizzata la redditività di un portafoglio di progetti rappresentativi⁴.

La figura a destra (si veda anche il grafico al capitolo 2.2.2) illustra la redditività del portafoglio esaminato in base allo scenario a lungo termine dei prezzi dell'elettricità.

Essenzialmente, per gli impianti idroelettrici, sono determinanti per l'ammontare dei costi di produzione i costi di costruzione che rappresentano inoltre la quota principale dei costi del capitale e degli ammortamenti. Inoltre il calcolo della redditività considera i costi del canone per i diritti d'acqua e i costi d'esercizio stimati.

Quanto più elevate sono le aliquote del sostegno, tanto più elevate saranno le percentuali di redditività espresse dall'indice del tasso di rendimento interno (IRR, Internal Rate of Return).



L'aliquota del sostegno si calcola in base a un prezzo medio dell'elettricità di 58 CHF/MWh (livello dello scenario dei prezzi UFE a lungo termine), un tasso di rendimento nominale interno del 5 per cento circa (sulla base del WACC dei grandi impianti idroelettrici) e un tasso annuo di inflazione dell'1 per cento. Il WACC per le grandi centrali idroelettriche è determinato sulla base del Capital Asset Pricing Model (CAPM), ossia la procedura più utilizzata nella prassi⁵. Se il capitale è suddiviso per metà tra capitale proprio e per metà di terzi, da una remunerazione del capitale proprio dell'8 per cento risulta un WACC del 5 per cento. Un WACC del 7 per cento è raggiunto con una remunerazione del capitale proprio del 12 per cento. Pertanto l'aliquota per gli impianti nuovi e ampliati viene uniformata al 50 per cento dei costi d'investimento computabili.

⁴ 21 progetti di centrali idroelettriche ad accumulazione e ad acqua fluente con una potenza lorda compresa tra 1 e 32 MW.

⁵ Kapitalkostensätze der Fördermassnahmen für die Grosswasserkraft, perizia IFBC marzo 2017. Il WACC per gli strumenti di promozione è ora disciplinato nell'allegato 3. Secondo il numero 2.4 dell'allegato 1 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI, RS 734.71) sulla base dei calcoli effettuati dall'Ufficio federale dell'energia e dopo aver consultato la Commissione federale dell'energia elettrica, il DATEC determina ogni anno il tasso medio di costo del capitale e lo pubblica in Internet e nel Foglio federale. La determinazione avviene ogni anno entro la fine del mese di marzo.

Per i progetti che non comportano una produzione supplementare, ma un trasferimento stagionale (p. es. innalzamenti di dighe), l'aliquota del 50 per cento potrebbe risultare troppo bassa. Qualora necessario la promozione di questi impianti, che incidono notevolmente sulla sicurezza dell'approvvigionamento dovrà essere regolamentata in un atto normativo separato (p. es. LAEI).

Nel caso dei rinnovamenti è stabilita un'aliquota differenziata per i piccoli impianti idroelettrici e per quelli grandi. Le esperienze nei primi anni di esecuzione dei contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici mostrano che solitamente gli impianti più piccoli necessitano di un'aliquota superiore al fine di garantire l'ulteriore esercizio, mentre gli impianti grandi sono perlopiù autosufficienti per quanto riguarda gli investimenti e vengono realizzati anche senza promozione. In ogni caso il Parlamento auspica che anche i progetti di grandi impianti idroelettrici siano debitamente sostenuti.

L'aliquota per gli impianti idroelettrici rinnovati in modo considerevole con una potenza inferiore a 1 MW è pari al 40 per cento, mentre per i rinnovamenti con una potenza superiore a 10 MW al 20 per cento. Le restanti percentuali comprese tra queste due sono interpolate in chiave lineare in funzione della potenza dell'impianto. In tal modo, per esempio a un impianto con una potenza di 5,5 MW è applicata un'aliquota del 30 per cento.

Le aliquote del 50 per cento per gli impianti nuovi e ampliati e del 40 per cento per gli impianti rinnovati si applicano anche agli impianti esclusi dal limite inferiore secondo l'articolo 9 OPEn (p. es. impianti accessori).

Art. 49 cpv. 1

Ai fini della presa in considerazione anche nel caso delle nuove domande per l'ottenimento di contributi d'investimento per i nuovi impianti idroelettrici è determinante la data di presentazione della domanda.

Art. 54 lett. a e art. 59

Queste due disposizioni necessitano di un adeguamento redazionale a seguito dell'abolizione del calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili.

Art. 61 cpv. 4

La nuova norma intende evitare la promozione eccessiva di un progetto se il periodo di concessione restante è breve. Il calcolo della redditività (calcolo NPV⁶) e la determinazione dei maggiori costi non ammortizzabili (CNA) ora abrogati considerano il valore residuo dell'impianto alla fine della concessione come afflusso di denaro. In caso di un lungo periodo di concessione il valore residuo dell'impianto solitamente si avvicina a zero grazie agli ammortamenti, mentre il valore residuo dell'investimento effettuato dopo soltanto pochi anni è quasi invariato. Con la rinuncia sistematica al calcolo NPV decade anche questo meccanismo correttivo. Di conseguenza in caso di durata della concessione breve il contributo d'investimento potrebbe generare una promozione eccessiva, poiché al termine della concessione il gestore può realizzare come ricavo l'elevato valore residuo dell'impianto.

Per questa ragione negli impianti con un breve periodo di concessione restante deve essere eseguita una correzione dei costi d'investimento computabili a partire dalla messa in esercizio. Concretamente i costi d'investimento computabili vengono ridotti in una misura pari al rapporto tra il periodo restante e il periodo di utilizzazione ponderato in base all'investimento delle parti dell'impianto. Tuttavia, per garantire che la riduzione non sia eccessiva e impedisca la decisione di investimento, si deve tenere conto del valore temporale del denaro alla fine del periodo di concessione. Il valore residuo tra x anni è superiore a quello attuale. Il calcolo avviene sulla base di un tasso di sconto annuo pari al rispettivo WACC per i piccoli e grandi impianti idroelettrici. I periodi di utilizzazione sono definiti nell'allegato 2.1.

⁶ net present value; anche valore attuale netto

Esempio:

Parte dell'impianto	Costi d'investimento C	Periodo di utilizzazione PU	Prodotto C x PU	Periodo di utilizzazione medio ponderato in base all'investimento
Pos. 1	20 mio. fr.	20 anni	400	<u>Σ Prodotto C x PU</u> Totale CI
Pos. 2	30 mio. fr.	40 anni	1'200	
Pos. 3	50 mio. fr.	60 anni	3'000	
Totale	100 mio. fr.		4'600	46 anni

In questo esempio una correzione dei costi computabili si applicherebbe se il periodo di concessione restante a partire dalla messa in esercizio dell'impianto fosse inferiore a 46 anni. Con un periodo di concessione restante, per esempio, di 20 anni, e non considerando il valore attuale, il fattore di correzione sarebbe di 0,43 (20 anni / 46 anni), cosa che corrisponde a una riduzione del 57 per cento. Considerando lo sconto ($1,05^{20} = 2,65$)⁷ la riduzione non scontata è corretta dal 57 per cento al 21 per cento. Così facendo in questo caso sarebbero computabili solamente 79 milioni di franchi su 100 milioni di franchi.

Il fattore di correzione, definito al momento della garanzia di principio, si applica anche nella determinazione definitiva del contributo d'investimento.

Art. 63 Calcolo dei costi scoperti e del contributo d'investimento nel singolo caso

Con la rinuncia sistematica al calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili (CNA), nel calcolo dei contributi d'investimento vi è il rischio di concedere la promozione a un singolo impianto nonostante possa essere redditizio anche senza la promozione o nonostante non vi siano costi scoperti.

È il caso, per esempio di un impianto idroelettrico compreso in un complesso di impianti oppure di un impianto che riceve altri aiuti finanziari sostanziosi o ha già usufruito di un contributo d'investimento.

In presenza di indizi secondo cui non vi sono costi scoperti, l'UFE può richiedere un calcolo della redditività verificabile (cpv. 1) in cui il richiedente dimostri i costi scoperti del proprio progetto. In particolare vanno resi noti gli indici utilizzati (p. es. WACC, prezzi dell'elettricità ecc.).

Se il contributo d'investimento (cfr. art. 48) è superiore ai costi scoperti, viene ridotto fino all'ammontare dei costi scoperti (cpv. 2). Il contributo d'investimento può pertanto corrispondere al massimo al 100 per cento dei CNA. Se non vi sono costi scoperti, non viene concesso il contributo d'investimento.

Art. 64–66

Poiché d'ora in poi i maggiori costi non ammortizzabili non sono più determinanti, gli articoli 64–66 sono abrogati.

Art. 67 Categorie

Nell'articolo 67 sono definite le categorie degli impianti a biomassa che hanno diritto a un contributo d'investimento: si tratta soltanto degli impianti il cui vantaggio principale è la produzione di elettricità e che utilizzano il biogas prodotto in loco. Di conseguenza non hanno diritto ai contributi d'investimento gli impianti di cogenerazione (centrali a gas) che per la produzione di elettricità utilizzano il biogas della rete di gas naturale. Questa norma è necessaria poiché non è possibile effettuare un eventuale controllo dei certificati del biometano lungo l'intera durata di vita di questi impianti nel quadro dei contributi d'investimento.

⁷ Ipotesi: WACC del 5 per cento e periodo di concessione restante di 20 anni

Per impianti di produzione di biogas s'intendono gli impianti convenzionali per la produzione di elettricità e calore a partire dal gas biogeno, prodotto nell'ubicazione dell'impianto attraverso la fermentazione di biomassa (cpv. 1). Essi comprendono in particolare gli impianti che valorizzano i rifiuti o le sostanze residue della produzione agricola oppure gli scarti verdi delle economie domestiche, dei Comuni e dell'industria. Sinora questi impianti venivano promossi nel quadro della RIC. Non rientrano nella categoria degli impianti di produzione di biogas quelli definiti nell'articolo 67 capoversi 2-6, che rappresentano categorie separate (in particolare gli impianti a gas di depurazione o gli impianti a gas di discarica).

D'ora in poi tutte le centrali elettriche a legna possono ottenere un contributo d'investimento e non solo quelle d'importanza regionale (cpv. 2).

Art. 68 cpv. 2

Nella disposizione vengono integrati i nuovi impianti aventi diritto alla promozione:

gli impianti a biomassa che sinora potevano partecipare al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, ottengono un contributo d'investimento a partire da costi d'investimento computabili pari a 100 000 franchi. Lo stesso vale per gli impianti a gas di discarica (cpv. 2 lett. a e d).

Il rinnovamento di un forno per l'incenerimento di fanghi è considerato considerevole, come nel caso degli IIR, se i costi d'investimento computabili sono pari ad almeno 15 milioni (cpv. 2 lett. b).

Art. 70 Aliquote

Agli impianti di produzione di biogas che nel quadro della RIC hanno ottenuto un bonus agricolo è riconosciuto il contributo d'investimento massimo del 60 per cento dei costi d'investimento computabili (lett. a). In questi impianti si utilizza principalmente concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall'allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati. La quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non può superare il 20 per cento rispetto alla massa fresca.

I restanti impianti di produzione di biogas ottengono un contributo d'investimento del 40 per cento, in quanto possono generare introiti in primo luogo attraverso le tasse di smaltimento e la vendita del calore (lett. b).

Il contributo d'investimento per IIR, IDA, forni per l'incenerimento di fanghi e impianti a gas di discarica è pari al 20 per cento, poiché questi impianti trasformano i rifiuti per produrre elettricità ai sensi dell'ordinanza sui rifiuti. Siccome a tal fine possono applicare tasse o prezzi a copertura dei costi e risparmiare in questo modo sui costi di smaltimento, l'aliquota per questi impianti è mantenuta al 20 per cento (lett. c).

Art. 71 Contributo massimo

Le risorse del Fondo per il supplemento rete destinate agli impianti a biomassa sono limitate. Gli impianti elencati presentano costi piuttosto elevati oppure sono finanziati in linea di massima attraverso le tasse. Per queste ragioni e per garantire che tutti gli impianti possano ottenere un contributo d'investimento, viene stabilito un limite massimo del contributo.

Art. 75 lett. a e art. 79

Poiché per principio i maggiori costi non ammortizzabili non sono più conteggiati, il contributo d'investimento viene calcolato in base ai costi d'investimento computabili e all'aliquota relativa all'impianto per cui è presentata la domanda secondo l'articolo 70.

Art. 81 Costi d'investimento computabili

I costi d'investimento computabili degli impianti sono definiti nell'articolo 61. La disposizione viene modificata per allinearla al contenuto degli articoli 87k e 87z^{bis} capoverso 2.

Art. 83 Calcolo dei costi scoperti e del contributo d'investimento nel singolo caso

In presenza di indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti, il contributo d'investimento è verificato o calcolato conformemente all'allegato 4 (cpv. 1). Se del caso il contributo d'investimento può essere ridotto fino all'ammontare dei costi scoperti oppure interamente negato (cpv. 2; cfr. commenti all'art. 63).

Art. 84–87

Poiché i maggiori costi non ammortizzabili non sono più determinanti, gli articoli 84–87 sono abrogati.

Capitolo 6a: Contributo d'investimento per gli impianti eolici

Art. 87a Aliquota

Dallo studio commissionato sui contributi d'investimento per gli impianti eolici⁸ è emerso che i progetti realizzati sull'Altipiano, nelle grandi valli in cui soffia il favonio, nelle Prealpi e nel Giura con un contributo d'investimento del 60 per cento possono essere gestiti in modo appena redditizio, a condizione che il loro rendimento previsto non superi il 4 per cento oppure che l'ubicazione presenti condizioni di vento straordinarie. Un contributo d'investimento del 60 per cento è sufficiente invece per i progetti eolici nelle Alpi solo nelle ubicazioni che presentano più di una delle seguenti caratteristiche: ottime condizioni di vento, ottimi collegamenti e spazio sufficiente per numerosi impianti eolici. Pertanto, per promuovere in modo efficace lo sviluppo dell'energia eolica nell'articolo 87a il contributo d'investimento per un nuovo impianto eolico viene fissato al 60 per cento.

Un impianto eolico è considerato nuovo nei seguenti casi:

- 1) uno o più impianti vengono realizzati per la prima volta in un'ubicazione in cui sinora non vi erano impianti eolici;
- 2) smantellamento di un impianto e sostituzione con un nuovo impianto (repowering);
- 3) ampliamento di un parco eolico esistente con nuovi impianti aggiuntivi.

Art. 87b Ordine di presa in considerazione

Questa disposizione corrisponde alle disposizioni vigenti per i piccoli impianti idroelettrici e gli impianti a biomassa: i progetti vengono presi in considerazione in base alla data di presentazione della domanda. Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata alle risorse da versare sotto forma di contributo d'investimento.

Art. 87c Lista d'attesa

Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, ma solamente se presumibilmente soddisfano i requisiti per il diritto. Se da un esame sommario della domanda emerge chiaramente che il progetto non soddisfa i requisiti per il diritto, esso viene respinto ancora prima di essere inserito nella lista d'attesa (cpv. 1).

Una volta smaltita la lista d'attesa, i progetti sono presi in considerazione nell'ordine cronologico di presentazione della domanda (cpv. 3).

⁸ Cfr. nota 6

Art. 87d Domanda

È possibile presentare una domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento per un singolo impianto eolico. Se un impianto è realizzato insieme ad altri impianti in un parco eolico, è possibile presentare la domanda per l'insieme degli impianti.

Diversamente dalle altre tecnologie, la domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento per un impianto eolico può essere presentata anche solo in presenza dei risultati di una misurazione del vento comprensivi di una perizia sul rendimento energetico nell'ubicazione dell'impianto (cpv. 2). La perizia sul rendimento per un impianto eolico o un parco eolico evidenzia la produzione media annua presunta dell'impianto/degli impianti nell'ubicazione concreta sulla base dei dati di misurazione del vento. Questi comprendono, tra gli altri, la documentazione e la valutazione dei dati, il confronto con le serie di misurazioni in diversi anni, la considerazione delle perdite di produzione dovute a condizioni di ombreggiatura e gelo, limitazioni dell'esercizio e disponibilità tecnica degli impianti. Partendo da tutte queste indicazioni la perizia fornisce una previsione del rendimento energetico medio per più anni dell'impianto/degli impianti, compresa la differenza rispetto al valore medio e le indicazioni sull'affidabilità di questi valori (p. es. un'analisi delle incertezze).

Le misurazioni del vento e la perizia sul rendimento devono soddisfare determinati requisiti minimi. Attualmente in Svizzera i progetti eolici dall'avvio del progetto sino alla licenza di costruzione passata in giudicato richiedono 15 talvolta anche oltre 20 anni. Tuttavia i contributi d'investimento secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera b LEn sono concessi solamente fino al 2030. È praticamente impossibile per i nuovi progetti eolici ottenere una licenza di costruzione legalmente valida entro sette anni. Se per poter presentare domanda di contributo per gli impianti eolici venisse richiesta una licenza di costruzione legalmente valida questi sarebbero praticamente esclusi dalla promozione mediante i contributi d'investimento. Pertanto ai fini della domanda gli impianti eolici devono presentare, anziché la licenza di costruzione, una misurazione del vento e una perizia sul rendimento.

Art. 87e Garanzia di principio

Poiché la quota principale dei costi è da imputare agli impianti eolici, attraverso la perizia sul rendimento si possono fornire indicazioni affidabili circa i costi d'investimento del progetto e può essere garantito di principio l'importo massimo del contributo d'investimento. La definizione di termini obbliga i richiedenti a trasmettere indicazioni periodiche sull'avanzamento della procedura. Nel contempo è fissato anche un termine entro il quale occorre avviare i lavori di costruzione dell'impianto ed entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio. Questi termini garantiscono la sicurezza della pianificazione per la messa a disposizione dei mezzi finanziari del Fondo per il supplemento rete. Tuttavia, a seconda dello stato della pianificazione del progetto, questi termini variano tra i 10 e i 20 anni.

Art. 87f, g, h, e i Notifica di messa in esercizio e notifica della conclusione dei lavori; proroga dei termini; determinazione definitiva del contributo d'investimento

La notifica di messa in esercizio e la notifica della conclusione dei lavori sono disciplinate analogamente alle notifiche per gli impianti idroelettrici (art. 55 e 56). Anche il requisito per la proroga dei termini e la determinazione definitiva del contributo d'investimento corrispondono alle norme concernenti le altre tecnologie.

Art. 87j Versamento scaglionato del contributo d'investimento

Il contributo d'investimento è versato in più tranches. La prima tranche può essere versata al più presto all'inizio dei lavori in osservanza del principio previsto dal diritto sui sussidi secondo cui gli aiuti finanziari possono essere versati al più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti (art. 23

cpv. 1 della legge del 5 ottobre 1990⁹ sui sussidi). Questa norma corrisponde alle norme vigenti per le altre tecnologie (cfr. art. 60 e 80).

Art. 87k Costi d'investimento computabili

Per i costi d'investimento computabili si applica per analogia l'articolo 61.

Art. 87l Costi non computabili

Non sono computabili in particolare i costi per le attività di informazione, anche al pubblico, non disposte da un'autorità, per l'acquisto di proprietà fondiaria o per le procedure di ricorso. L'elenco riportato nell'articolo 87l non è esaustivo.

Art. 87m Calcolo dei costi scoperti e del contributo d'investimento nel singolo caso

In presenza di indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti, il contributo d'investimento è verificato o calcolato conformemente all'allegato 4 (cpv. 1). Se del caso il contributo d'investimento può essere ridotto fino all'ammontare dei costi scoperti oppure interamente negato (cpv. 2; cfr. commenti all'art. 63).

Capitolo 6b:

Contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici e per nuovi impianti geotermici

Sezione 1: Requisiti per il diritto e aliquote

Art. 87n Requisiti per il diritto

Un contributo d'investimento per uno sfruttamento (cfr. in merito allo sfruttamento il capitolo 2.5.1) può essere accordato soltanto se è stata effettuata una prospezione ed è disponibile un corrispondente rapporto relativo alla probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico (cpv. 1). Analogamente, per la costruzione di un impianto geotermico un contributo d'investimento può essere accordato soltanto se è stato effettuato lo sfruttamento ed è disponibile il relativo rapporto (cpv. 2).

Art. 87o Aliquote

Il contributo d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento (contributi per l'esplorazione) nonché per la costruzione di un impianto ammonta al 60 per cento (cpv. 1).

Un contributo per l'esplorazione di questo ammontare è giustificato se i rischi geologici sono bassi, per esempio perché sono già disponibili i dati relativi al sottosuolo. Il contributo per l'esplorazione può essere ridotto quando dalla domanda emergono lacune tecniche o qualitative oppure uno scarso tenore innovativo che mettono a rischio l'attuazione adeguata ed efficace del progetto (cpv. 2).

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 87p Ordine di presa in considerazione

Come per gli impianti eolici e a biomassa, anche per gli impianti geotermici ai fini della presa in considerazione di un progetto è determinante la data di presentazione della domanda (cpv. 1) oppure, nel caso non si possano prendere in considerazione tutte le domande pervenute lo stesso giorno, la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d'investimento (cpv. 2).

⁹ RS 616.1

Art. 87q Lista d'attesa

L'eventuale inserimento nella lista d'attesa è identico alle altre tecnologie (cpv. 1 e 2).

Una volta smaltita la lista d'attesa, diversamente dalle altre tecnologie, sono considerati i progetti più avanzati, a prescindere che si tratti di prospezione, sfruttamento o costruzione di un impianto. La data di presentazione della domanda è rilevante soltanto se due progetti presentano lo stesso livello d'avanzamento (cpv. 3).

Sezione 3: Procedura di domanda

Art. 87r Domanda

La domanda per l'ottenimento di un contributo per l'esplorazione (per la prospezione o lo sfruttamento) può essere presentata soltanto se tutte le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e il finanziamento del progetto è garantito (cpv. 2). A differenza dei contributi per l'esplorazione, nel caso dei contributi d'investimento per gli impianti geotermici al momento della presentazione della domanda devono essere già disponibili le necessarie licenze di costruzione e concessioni passate in giudicato (cpv. 3).

Se debba essere presentata solo una licenza di costruzione o anche una concessione dipende dalle specifiche disposizioni del diritto cantonale.

Art. 87s Gruppo di esperti per i progetti di prospezione e sfruttamento

La disposizione riguardante il gruppo di esperti per i contributi per l'esplorazione è stata ripresa invariata dall'articolo 24 capoversi 1 e 2 OEn; sono state apportate solo piccole modifiche redazionali.

Art. 87t Contratto e garanzia di principio

I progetti di esplorazione possono differenziarsi molto tra loro sotto vari punti di vista. Ne conseguono pertanto requisiti specifici e individuali che possono essere regolamentati in modo più adeguato in un contratto, motivo per cui i contributi per l'esplorazione vengono concessi, come già sinora, stipulando un contratto di sovvenzionamento (art. 16 cpv. 2 LSu) (cpv. 1). Il contributo d'investimento per la costruzione di un impianto geotermico invece viene disposto (cpv. 2) come nel caso delle altre tecnologie.

Art. 87u Rapporto finale della prospezione o dello sfruttamento

Al termine della prospezione o dello sfruttamento va presentato all'UFE un rapporto finale il cui contenuto dipende dal progetto concreto ed è disciplinato in un contratto ai sensi dell'articolo 87t capoverso 1.

Art. 87v e w Notifica di messa in esercizio e notifica di conclusione dei lavori per gli impianti geotermici

Come per le altre tecnologie, anche nel caso dei contributi d'investimento per la costruzione di un impianto geotermico devono essere presentate una notifica di messa in esercizio e una notifica di conclusione dei lavori. I dati rilevanti ai fini della produzione variano da un progetto all'altro e sono stabiliti nella decisione.

Art. 87x Proroga dei termini

La proroga dei termini è possibile alle stesse condizioni delle altre tecnologie.

Art. 87y Determinazione definitiva del contributo d'investimento per gli impianti geotermici

Analogamente alle altre tecnologie, il contributo d'investimento è disposto in via definitiva dopo la presentazione della notifica della conclusione dei lavori sulla base dei costi d'investimento effettivamente sostenuti e se sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto.

Art. 87z Versamento scaglionato del contributo d'investimento

Il versamento scaglionato è disciplinato analogamente alle altre tecnologie (si vedano in merito i commenti all'articolo 87j). L'unica differenza (cpv. 2) è che il piano dei pagamenti dei contributi per l'esplorazione è disciplinato mediante un contratto e non una decisione (cfr. art. 87u cpv. 1).

Sezione 4: Criteri di calcolo

Art. 87z^{bis} Costi d'investimento computabili

In linea di principio per i costi d'investimento computabili si applica per analogia l'articolo 61. In tal modo i costi computabili possono comprendere anche i costi di pianificazione in ogni fase del progetto geotermico (prospezione, sfruttamento, costruzione dell'impianto), sempreché siano adeguati e comprovabili e le relative attività siano eseguite in modo efficiente.

L'applicazione per analogia dell'articolo 61 ai contributi per l'esplorazione necessita di una spiegazione: la terminologia relativa ai progetti di costruzione ai quali normalmente si applica tale articolo, infatti, non può essere direttamente ripresa per i progetti di esplorazione. Nell'ambito dei contributi per l'esplorazione, i costi di pianificazione sono computati al massimo fino al 15 per cento dei costi d'esecuzione computabili dei lavori di esplorazione entro il perimetro dell'esplorazione. La prospezione comprende in particolare attività sul campo svolte entro il perimetro dell'esplorazione oppure attività di elaborazione dei dati risultanti dal perimetro stesso. Eventuali attività collaterali off-site possono sì essere considerate come investimenti mirati e adeguati – e in quanto tali computabili ai fini dei contributi per l'esplorazione – ma non confluiscono nella base di calcolo dei costi di pianificazione. I costi di direzione dei lavori di cui all'articolo 61, invece, nel quadro dei contributi per l'esplorazione sono considerati costi d'esecuzione; pertanto non rientrano nel limite del 15 per cento, ma possono essere computati come avvenuto sinora. Inoltre i costi di pianificazione devono essere adeguati e mirati. I periodi di pianificazione eccessivamente lunghi non sono considerati adeguati e le corrispondenti attività non sono computabili. Il gruppo di esperti che esamina la domanda valuta a propria discrezione se le attività svolte e i costi di pianificazione presentati per il progetto specifico siano adeguati e mirati.

Anche l'applicazione per analogia della norma concernente le prestazioni proprie di cui all'articolo 61 ai contributi per l'esplorazione consente ai richiedenti di far valere le prestazioni proprie per attività di pianificazione, accompagnamento o esecuzione. Anche queste devono essere adeguate e mirate e le tariffe orarie o giornaliere fatte valere devono corrispondere a quelle usuali del settore geotermico. Il gruppo di esperti valuta a propria discrezione se le prestazioni proprie fatte valere per il progetto specifico siano adeguate, mirate e usuali.

Art. 87z^{ter} Calcolo dei costi scoperti e del contributo d'investimento nel singolo caso

In merito al calcolo dei costi scoperti si vedano i commenti all'articolo 87m.

Art. 89 cpv. 4

Viene cancellata la precedente disposizione secondo cui un contributo d'investimento versato per un impianto che riceve già il premio di mercato, nel premio di mercato va computato pro rata sul piano temporale come ricavo. La finalità di questa disposizione era evitare una promozione doppia. Tuttavia le promozioni doppie possono essere evitate in maniera altrettanto efficace e più semplice sotto il profilo dell'esecuzione non considerando ai fini del premio di mercato né il contributo d'investimento né i

costi ad esso correlati. La precedente disposizione partiva dal cosiddetto principio lordo: gli investimenti finanziati in parte attraverso sussidi potevano essere interamente capitalizzati, aumentando in tal modo gli ammortamenti e i costi del capitale. Per compensare questi maggiori costi legati al sussidio sinora si doveva computare una parte del sussidio come ricavo. Si tratta di una procedura complessa, che non garantisce che i ricavi computati in aggiunta compensino realmente i maggiori costi. Ora invece si applica il principio del netto: può essere capitalizzata soltanto la parte dell'investimento che non è finanziata mediante sussidi e di conseguenza viene sostenuta dal gestore stesso. Così facendo è garantito che il sussidio non provocherà un aumento dei costi e di conseguenza una promozione doppia. Inoltre applicando questo metodo non è più necessario computare una parte del sussidio come ricavo. Lo stesso vale anche per altri sussidi che compensano un investimento; per esempio gli indennizzi per le misure di risanamento nei settori deflussi discontinui, materiale detritico e migrazione dei pesci.

Art. 90 cpv. 2

Dato che la norma contenuta nel precedente articolo 66 è trasferita nell'allegato 3 il rimando deve essere adattato.

Capitolo 7a: Contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa

Sezione 1: Motivo di esclusione e importi del contributo

Art. 96a Motivo di esclusione

Il motivo di esclusione di cui all'articolo 96a corrisponde nei contenuti all'esclusione del contributo d'investimento (art. 31), ma dal punto di vista linguistico non è identico. Occorre infatti chiarire che in questo caso il contributo può essere già previsto mentre un impianto beneficia del finanziamento dei costi supplementari o della remunerazione per l'immissione di elettricità, ma viene effettivamente accordato solo dal momento in cui quest'altra promozione è scaduta.

Art. 96b Importi del contributo

Nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, i costi d'investimento e d'esercizio devono essere coperti fino a un certo importo. Per questo motivo, la remunerazione è concessa per un determinato periodo; soltanto in questo modo, infatti, i costi d'investimento possono essere convertiti per quel dato periodo in costi di produzione dell'elettricità di un impianto di riferimento. Al contrario, il contributo alle spese d'esercizio tiene conto del fatto che spesso, a causa dei costi d'esercizio estremamente elevati degli impianti a biomassa, non vale la pena mantenere in funzione l'impianto una volta terminato il periodo della remunerazione per l'immissione di elettricità o il finanziamento dei costi supplementari. Lo stesso vale per i nuovi impianti a biomassa che ricevono solo un contributo d'investimento: è altamente improbabile che siano costruiti se non vi è una garanzia minima di copertura dei costi d'esercizio.

Poiché, come dice il nome stesso, il contributo alle spese d'esercizio aiuta a coprire i costi operativi ed evitare che una volta terminata la promozione gli impianti smettano di funzionare, esso viene concesso fintantoché è immessa elettricità in rete e sono rispettati i requisiti minimi. Non è stabilita una durata della remunerazione; per legge il contributo alle spese d'esercizio terminerà alla fine del 2030. L'importo del contributo può variare nel tempo ed essere adattato alle circostanze, per esempio alla situazione di mercato dei vettori energetici impiegati (cpv. 2). È determinante per l'ammontare dell'importo attuale la rispettiva ordinanza vigente.

Come nel caso del premio per l'immissione di elettricità nell'ambito della RIC, anche il contributo alle spese d'esercizio viene leggermente ridotto per i gestori di impianti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto poiché questi possono far valere, a proprie spese, la deduzione dell'imposta precedente (cpv. 3).

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 96c e 96d Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

In linea di principio anche per l'ottenimento di un contributo alle spese d'esercizio si considera principalmente la data di presentazione della domanda. Tuttavia se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, viene data la priorità ai progetti degli impianti che hanno partecipato al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità o che hanno ottenuto un finanziamento dei costi supplementari. In tal modo si vuole evitare la chiusura di questi impianti già costruiti e in esercizio, mentre non è data la stessa priorità alla costruzione di nuovi impianti.

Di questo tiene conto anche la disposizione riguardante l'eventuale lista d'attesa.

Sezione 3: Procedura di domanda

Art. 96e Domanda

Per evitare che siano presentate molto tempo prima che un impianto possa effettivamente beneficiare del contributo alle spese d'esercizio e, in tal modo, bloccare risorse per la promozione, le domande possono essere presentate all'organo d'esecuzione al più presto un anno prima della fine della durata della remunerazione per l'immissione di elettricità o del finanziamento dei costi supplementari.

Per gli impianti non ancora in esercizio la domanda può essere presentata solamente se sono pronti alla realizzazione. Solitamente un impianto è pronto alla realizzazione quando per un progetto è disponibile una licenza di costruzione passata in giudicato. Tuttavia, poiché non si può escludere totalmente che per un progetto non serva la licenza di costruzione, si utilizza una terminologia più ampia, ossia di «impianti pronti alla realizzazione». Dal punto di vista materiale questa disposizione coincide con l'articolo 53 capoverso 2 OPEn.

Art. 96f Decisione

La concessione di un contributo alle spese d'esercizio può essere disposta prima dello scadere della durata della remunerazione di un impianto o prima che un impianto nuovo sia messo in esercizio. Tuttavia essa decorre soltanto dal momento in cui non sono più riconosciuti la remunerazione per l'immissione di elettricità o il finanziamento dei costi supplementari oppure quando un nuovo impianto viene messo effettivamente in esercizio.

Sezione 4: Esercizio in corso, esclusione e rinuncia

Art. 96g Versamento del contributo alle spese d'esercizio

Il versamento del contributo alle spese d'esercizio si svolge come nel sistema per gli impianti in regime di commercializzazione diretta nella remunerazione per l'immissione di elettricità. Non viene versato l'importo del contributo, ma soltanto il contributo alle spese d'esercizio (che trasferito nell'ambito RIC corrisponde al premio per l'immissione di elettricità). L'elettricità è venduta dai gestori direttamente sul mercato, esattamente come accade con la vendita diretta sul mercato del calore e delle garanzie di origine.

Come avviene nella RIC, nel caso il prezzo di mercato di riferimento sia superiore all'importo del contributo ai gestori viene addebitata la quota eccedente con cadenza trimestrale.

Art. 96h Requisiti minimi

I requisiti minimi sono disciplinati nell'allegato 5. Questo allegato rimanda ai requisiti minimi applicabili al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

Art. 96i Mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi

Se dopo la data d'inizio della concessione del contributo i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono o non sono più rispettati, intervengono le medesime conseguenze giuridiche di cui all'articolo 29 OPEn riguardante il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

Art. 96j Esclusione, rinuncia e nuova domanda

Anche i motivi di esclusione corrispondono a quelli del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità e le modalità per la rinuncia al contributo alle spese d'esercizio sono identiche a quelle per l'uscita dalla RIC.

A differenza del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, in cui a seguito di un'esclusione o un'uscita non è possibile una nuova partecipazione, nel caso del contributo alle spese d'esercizio è possibile invece presentare in qualsiasi momento una nuova domanda per l'ottenimento di un contributo alle spese d'esercizio. Per evitare passaggi troppo frequenti e un onere conseguentemente sproporzionato per l'organo d'esecuzione, il contributo alle spese d'esercizio può essere nuovamente concesso non prima di un anno dall'ultima esclusione o rinuncia.

Art. 98 cpv. 5 e 6

Poiché, analogamente alla RIC, per questo strumento di promozione il contributo è calcolato per kWh di elettricità immessa in rete, anche la pubblicazione relativa ai contributi alle spese d'esercizio è simile a quella riguardante la remunerazione per l'immissione di elettricità. Devono essere pubblicati i dati relativi ai singoli impianti e non solo dati aggregati come avviene per la remunerazione unica e i contributi d'investimento. Per gli impianti con una potenza inferiore a 30 kW la pubblicazione viene effettuata in chiave anonima – come nel caso della RIC.

Tuttavia, a differenza della remunerazione per l'immissione di elettricità vengono pubblicati meno dati. Poiché in ogni caso dei contributi alle spese d'esercizio possono beneficiare soltanto gli impianti a biomassa, si può evitare di indicare il vettore energetico (biomassa). Inoltre per il contributo alle spese d'esercizio la data della domanda e la data di messa in esercizio non sono rilevanti o lo sono solo in misura ridotta, e non vi è un periodo di remunerazione come per la remunerazione per l'immissione di elettricità.

Art. 108

Le disposizioni transitorie contenute nell'attuale articolo 108 sono rese obsolete dall'articolo 38 capoverso 2 LEne, secondo cui il premio di mercato è versato per l'ultima volta per il 2030. Questo termine si applica sia al premio di mercato sia al diritto di immettere elettricità nel servizio universale ai costi di produzione (cfr. art. 31 cpv. 3 LEne in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 5^{bis} LAEI).

6. Commenti agli allegati

Allegato 1.1 Impianti idroelettrici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Il numero 6.5 subisce una modifica puramente redazionale nella versione tedesca, in cui mancava un pronome relativo.

Il numero 6.6 precisa che non sono considerati nel calcolo del terzo della durata della remunerazione gli anni in cui la ragione non imputabile al produttore di cui al numero 6.5 risiede in una siccità superiore alla media.

Allegato 1.2 Impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Sinora tutte le parti di un impianto fotovoltaico per ogni punto di allacciamento alla rete o per ogni fondo collegate allo stesso punto di allacciamento alla rete erano considerate come un impianto, mentre le parti d'impianto aggiuntive come un ampliamento. Questa definizione d'impianto era volta a evitare una suddivisione artificiosa degli impianti e la possibilità, attraverso la creazione «a tavolino» di due piccoli impianti, di accedere alla RIC nella classe di potenza più bassa e beneficiare così di un'aliquota superiore. Con questa suddivisione artificiosa, nell'ambito della remunerazione unica i gestori degli impianti avrebbero potuto ricevere il contributo di base due volte e, a seconda delle dimensioni degli impianti, beneficiare anche di un'aliquota maggiore.

Poiché, da un lato, le aliquote RIC sono identiche per tutte le classi di potenza e, dall'altro, nella remunerazione unica verrà eliminato il contributo di base, non vi è più un grande interesse a suddividere artificialmente gli impianti ubicati nello stesso fondo. Nella remunerazione unica è mantenuta una differenziazione delle aliquote in base alla classe di potenza, che tuttavia dovrebbe essere abbastanza contenuta da non giustificare una suddivisione artificiosa degli impianti e l'effettuazione di due misurazioni separate.

Secondo l'articolo 25a capoverso 1 LENE del 1° ottobre 2021 alle aste non possono partecipare gli impianti ampliati, ma solo gli impianti nuovi. Di conseguenza gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio ubicati su fondi in cui esiste già un altro impianto sarebbero esclusi dalle aste. Con la nuova definizione, questi impianti sono considerati impianti autonomi e non più ampliamenti, sempreché dispongano di un proprio punto di misurazione.

Nel caso di impianti fotovoltaici messi in esercizio prima dell'entrata in vigore di questa modifica, per la definizione di impianto è applicabile il diritto anteriore (n. 6).

Allegato 2.1 Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

Il numero 2.7 viene integrato con il titolo «Bonus per l'angolo di inclinazione» e suddiviso in due punti. Il precedente numero 2.7, in cui è stabilito l'ammontare del bonus per l'angolo di inclinazione per gli impianti integrati è trasferito senza modifiche nel numero 2.7.1. Al numero 2.7.2 è stabilito l'ammontare del nuovo bonus per l'angolo di inclinazione per gli impianti fotovoltaici annessi e isolati pari a 100 franchi. Come il contributo legato alla potenza, anch'esso viene calcolato in base alla potenza dell'impianto.

Ai numeri 2.8 e 2.9 sono stabilite le aliquote della remunerazione unica per gli impianti messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023. Per questi impianti il contributo di base deve essere pari a zero franchi, sempre che la loro potenza sia superiore a 5 kW. Per gli impianti più piccoli con una potenza compresa tra 2 e 5 kW, beneficiari di un contributo di promozione, in futuro il contributo di base sarà pari a 200 franchi. Inoltre verranno aumentati i tassi del contributo legato alla potenza nella classe di potenza inferiore a 30 kW. In questo modo si crea un incentivo a sfruttare per quanto possibile l'intera superficie del tetto o della facciata e realizzare così impianti più grandi.

Il numero 2.10 riporta l'aliquota per la cosiddetta remunerazione unica elevata per gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza inferiore a 150 kW o gli ampliamenti considerevoli di tali impianti inferiori a 150 kW di potenza. Il contributo legato alla potenza ammonta a 450 franchi per kW di potenza installata. Possono beneficiare della remunerazione unica elevata solamente gli impianti messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023.

Per ottenere la remunerazione unica elevata occorre indicare nella domanda che l'impianto immette in rete tutta l'elettricità prodotta (n. 3 lett. m e n. 4.1 lett. h). Il rispetto di questa condizione va dimostrato anche attraverso i documenti presentati con la notifica di messa in esercizio (verbale di collaudo e tutti i relativi documenti [n. 4.2 lett. b] e la certificazione dei dati dell'impianto [n. 4.2 lett. d]).

Allegato 2.2 Contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici

N. 1 Definizione degli impianti

La definizione degli impianti idroelettrici è leggermente modificata e allineata ai contributi d'investimento. Sono eliminate le disposizioni riguardanti la RIC volte a evitare un'aliquota RIC troppo elevata. La nuova definizione rimane in linea di principio invariata, ma lascia un minore margine di interpretazione; si focalizza sulla distinzione tra impianti idroelettrici grandi e piccoli e sul riferimento ai criteri per gli ampliamenti e i rinnovamenti al fine di sfruttare al meglio il potenziale idraulico ancora esistente.

L'elenco dei (piccoli) impianti idroelettrici autonomi è allineato alla sistematica esistente (cfr. art. 9 OPEn) e integrato con gli impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale e canali industriali al fine di sfruttare il potenziale di questi canali. Questi impianti non hanno un impatto ambientale, o solo minimo, motivo per cui devono poter essere costruiti e promossi senza un onere eccessivo.

N. 2 Contenuto della domanda

Questa disposizione rimane invariata dal punto di vista materiale, ma per una maggiore comprensione subisce una modifica redazionale che interessa la sistematica.

Con la richiesta della prova della validità del diritto di sfruttamento delle acque e della licenza di costruzione passata in giudicato è garantito che un progetto rispetti le disposizioni legali (anche in materia di protezione dell'ambiente).

Allegato 2.3 Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa

L'allegato riguardante gli impianti a biomassa è rielaborato, poiché sono integrati i diversi tipi di impianti che ora possono richiedere un contributo d'investimento. Le disposizioni concernenti gli IIR, gli IDA e le centrali elettriche a legna sono ampiamente mantenute nell'articolazione e nei contenuti, ma vengono apportate modifiche riguardanti le centrali elettriche a legna che ora possono ottenere un contributo d'investimento anche se non sono d'importanza regionale. Poiché i forni per l'incenerimento di fanghi sono trattati come gli IIR e gli impianti a gas di scarica come gli IDA, si rimanda perlopiù alle corrispondenti disposizioni. Vengono integrati gli impianti di produzione di biogas, la cui definizione corrisponde a quella degli impianti a biomassa nell'allegato 1.5 numero 1. Tuttavia, anziché inserire un rimando generale, gli impianti sono definiti mediante la tabella del periodo di utilizzazione, come già nel caso dei contributi d'investimento.

Allegato 2.4 Contributi d'investimento per gli impianti eolici

N. 1 Definizione degli impianti

La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento può essere presentata da un singolo impianto eolico; poiché questa norma valeva già per la RIC, per la definizione degli impianti si rimanda all'allegato 1.3 numero 1. Di conseguenza un impianto eolico è dato da una singola turbina eolica, costituita da fondamenta, torre, dispositivo di conversione (generatore) e rotore. Al contributo d'investimento possono accedere solo i nuovi impianti. Un impianto è considerato nuovo se viene costruito per la prima volta in una determinata ubicazione; può trattarsi quindi anche dell'ampliamento di un parco eolico (cfr. art. 9 cpv. 1 OEn) oppure della sostituzione completa di un impianto esistente (repowering).

N. 2 Contenuto della domanda

Come per tutte le altre tecnologie, alla domanda per gli impianti eolici devono essere allegati indicazioni sull'impianto e la descrizione del progetto, in particolare il perimetro del progetto e le ubicazioni

degli impianti eolici previsti. I requisiti precisi sono definiti nella documentazione della domanda; presumibilmente verrà richiesto di presentare queste indicazioni sotto forma di piantina (formato PDF) e file Shape.

Se un impianto viene completamente sostituito (repowering) o se un parco eolico viene ampliato con un nuovo impianto (ampliamento del parco eolico), l'idoneità dell'ubicazione può essere dimostrata attraverso una misurazione del vento esistente, che rispetti i requisiti di cui al numero 3.1 OPEn oppure attraverso dati d'esercizio degli impianti eolici all'interno del perimetro del parco (la durata della misurazione del vento o dei dati d'esercizio deve essere di almeno 12 mesi senza interruzioni, la disponibilità dei dati almeno dell'80 per cento). Per dati d'esercizio s'intendono i dati di misurazione del vento registrati da un impianto eolico esistente.

N. 3 Requisiti minimi delle misurazioni del vento e delle perizie sul rendimento

Per poter presentare la domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento devono essere disponibili i risultati di misurazione del vento e una perizia sul rendimento energetico nell'ubicazione dell'impianto eolico. Le misurazioni del vento e la perizia sul rendimento devono rispettare determinati requisiti minimi, basati sui metodi best-practice per le misurazioni del vento e le previsioni di rendimento, descritte, tra le altre nelle direttive seguenti:

- TR 6 – Bestimmung von Windpotenzial und Energieerträgen, Technische Richtlinien der Fördergesellschaft Windenergie (disponibile in tedesco e inglese)¹⁰;
- Measnet-Procedure: Evaluation of site-specific wind conditions, International Network for Harmonised and Recognised Measurements in Wind Energy (disponibile solo in inglese).¹¹

Per poter redigere una perizia sul rendimento occorre definire il numero di impianti eolici, le loro dimensioni e la potenza. La perizia sul rendimento deve contenere una documentazione e la valutazione delle misurazioni del vento, una correzione di lungo termine e un'eventuale simulazione del parco eolico. Inoltre devono essere presentate previsioni sul rendimento per tutte le ubicazioni degli impianti previste con il tipo di impianto eolico più idoneo. Le previsioni sul rendimento devono comprendere per ogni ubicazione dell'impianto eolico i valori annui medi dei seguenti parametri: rendimento energetico lordo, perdita energetica dovuta alla mutua interferenza fra le turbine («effetto parco eolico»), periodo di gelo, disponibilità dell'impianto, rendimento energetico netto e numero di ore a pieno carico riferito al rendimento energetico netto. La perizia sul rendimento include inoltre un'analisi delle incertezze che tenga conto dei seguenti parametri: misurazione del vento, correzione di lungo termine, simulazione del parco eolico, effetto parco eolico e disponibilità dell'impianto.

Solitamente i dati di una misurazione del vento relativi a un anno non corrispondono alla media pluriennale delle condizioni del vento. Al fine di determinare un valore medio rappresentativo delle condizioni del vento in un'ubicazione su più anni, è necessario effettuare una correzione di lungo termine basata su misurazioni di lungo termine e metodi statistici. Senza questa correzione la previsione sul rendimento potrebbe contenere differenze significative nelle stime del rendimento annuo medio, per eccesso o per difetto. Il metodo più noto è il Measure-Correlate-Predict (MCP) e la correlazione delle serie temporali.

Attraverso un pilone per la misurazione del vento si possono determinare le condizioni del vento in un'ubicazione specifica. In particolare nelle zone collinari le condizioni del vento possono variare notevolmente già a breve distanza (ossia all'interno del perimetro di un parco eolico). Per ottenere informazioni precise sulle condizioni del vento nell'intero perimetro del progetto deve essere effettuata una simulazione del parco eolico (detta anche modellazione del vento) che presuppone, come dati di immissione, una misurazione del vento in almeno un punto e un modello del terreno.

¹⁰ <https://wind-fgw.de/shop/technische-richtlinien/>

¹¹ www.measnet.com/wp-content/uploads/2016/05/Measnet_SiteAssessment_V2.0.pdf

N. 4 Dati di misurazione del vento

Al momento della presentazione della domanda i gestori forniscono gratuitamente all'UFE i dati di misurazione del vento e i dati descrittivi (metadati). I dati di misurazione del vento pervenuti possono essere utilizzati dall'UFE in forma anonimizzata per lavori preparatori connessi all'impiego dell'energia eolica (p. es. per elaborare un atlante eolico). A tale scopo l'UFE può trasmettere questi dati a un mandatario incaricato della redazione di un atlante eolico o dell'esecuzione di altri lavori preparatori. Al termine del contratto il mandatario deve cancellare i dati. Poiché secondo l'UFE si tratta di segreti professionali ai sensi dell'articolo 7 lettera g della legge federale del 17 dicembre 2004¹² sulla trasparenza, questi dati non vengono trasmessi o diffusi se non per il fine summenzionato.

L'UFE verifica gli aspetti formali dei dati di misurazione del vento e dei metadati forniti dal gestore che devono rispettare i seguenti requisiti:

- requisiti dei dati descrittivi dei dati di misurazione del vento (metadati):
 - posizione della misurazione in coordinate svizzere (sistema di coordinate LV95);
 - altezze di misurazione dei sensori sul pilone o altezze di misurazione impostate nel caso di misurazioni Light detection and ranging (LiDAR) o Sound detecting and ranging (SODAR) con una precisione di 0,1 metri;
 - durata della misurazione: data di inizio e di fine della/e campagna/e di misurazione;
 - indicazioni sui sensori (produttore e designazioni del tipo) e sulla loro modalità d'esercizio (p. es. riscaldati o non riscaldati);
 - descrizione dei dati di misurazione veri e propri: per ogni attributo (colonna) devono essere indicati la designazione, la descrizione e il tipo di dato (p. es. numero intero oppure indicazione della data e dell'ora);
- requisiti dei dati di misurazione (cfr. n. 3.1 e 3.2 OPEn: misurazioni del vento e previsioni sul rendimento)
 - file A: dati grezzi della misurazione al pilone, LiDAR oppure SODAR con risoluzione di 10 minuti per l'intera durata della misurazione in un formato aperto (p. es. «TXT» o «CSV»);
 - file B: dati di misurazione rettificati e confrontati su più anni delle misurazioni al pilone, LiDAR oppure SODAR con risoluzione di 10 minuti per l'intera durata della misurazione in un formato aperto.

Allegato 2.5 Contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici

Le norme concernenti i contributi per l'esplorazione corrispondono alla precedente norma di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sull'energia, fatte salve le seguenti eccezioni:

- lo sfruttamento di cui al numero 1.3 prosegue come la precedente esplorazione (cfr. in merito il n. 2.5.1);
- i numeri 2.2 lettera b, 3.4.2 e 4.4.1 sono adattati sotto il profilo linguistico e contenutistico all'ordinanza sul CO₂.

Allegato 2.6 Contributi d'investimento per gli impianti geotermici

L'allegato 2.6 disciplina i dettagli dei contributi d'investimento per gli impianti geotermici, la cui definizione corrisponde a quella degli impianti partecipanti alla RIC (n. 1).

Per richiedere un contributo d'investimento, in quanto a calore un impianto deve soddisfare gli stessi requisiti minimi di un impianto partecipante alla RIC (n. 2).

¹² RS 152.3

Il contenuto minimo della domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento è stabilito al numero 3.

Allegato 3 Determinazione del costo medio ponderato del capitale

L'allegato 3 viene modificato a seguito del trasferimento dell'articolo 66 al numero 1 di questo allegato.

Allegato 4 Calcolo dei costi scoperti

Le disposizioni contenute negli articoli 64 e 65 sono trasferite nell'allegato, in quanto ormai applicabili solamente in singoli casi; il loro contenuto resta invariato.

Allegato 5 Contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa

N. 1 e 2 Definizione degli impianti e requisiti minimi

La definizione degli impianti e i requisiti minimi corrispondono a quelli degli impianti compresi nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

N. 3 Importo del contributo

Anche gli importi del contributo sono calcolati secondo lo stesso principio della remunerazione per l'immissione di elettricità. A tutti gli impianti è accordato il contributo di base a cui si aggiunge un eventuale bonus. Il bonus per legna è accordato se un impianto utilizza come vettore energetico solamente la legna. Agli impianti a biomassa agricola è accordato un bonus per la biomassa agricola se impiegano principalmente prodotti di scarto dell'agricoltura della propria fattoria o di fattorie nelle immediate vicinanze (cfr. in merito l'art. 34a cpv. 2 dell'ordinanza del 28 giugno 2000¹³ sulla pianificazione del territorio). Il bonus per la biomassa agricola è articolato in «bonus per la biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati» e «bonus per la biomassa agricola senza cosubstrati». Come si evince dal nome, nel primo bonus la biomassa utilizzata può essere costituita al massimo dal 20 per cento di cosubstrati non agricoli. Questo bonus corrisponde al modello degli impianti agricoli di produzione di biogas, promossi nel quadro del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità. Sotto il profilo tecnico questi impianti sono concepiti (in particolare per quanto riguarda le dimensioni nonché l'accettazione e lo stoccaggio della biomassa) per funzionare con il 20 per cento di cosubstrati e difficilmente possono essere attrezzati in un secondo momento per elaborare percentuali di cosubstrati superiori. Per tale motivo è importante continuare a sostenere questo tipo di impianti, soprattutto in vista della fine della durata della loro remunerazione. Per beneficiare del bonus di cui al numero 3.5 non devono essere impiegati cosubstrati non agricoli. L'attuale situazione del mercato dei cosubstrati non agricoli è estremamente tesa: a seconda della regione è difficile trovare nelle immediate vicinanze cosubstrati per un nuovo progetto di impianto di produzione di biogas, mentre il potenziale della biomassa agricola per i nuovi impianti di produzione di biogas è molto elevato. Questo bonus vuole incentivare la realizzazione di nuovi piccoli impianti di produzione di biogas che non utilizzano cosubstrati.

¹³ RS 700.1